NORME PER L'ATTIVITA' GESTIONALE E FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ANNO 1980

# Art. 25

Nella previsione di maggiori spese per l'anno 1980, relative all'erogazione dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale di ruolo e non di ruolo, gli enti locali e le loro aziende non potranno computare un importo superiore a quello corrispondente a 30 punti di contingenza. Tra le spese di personale previste per l'esercizio 1980 e' consentito agli enti locali di istituire un fondo per gli oneri relativi al personale che sara' utilizzato per le prestazioni lavorative a carattere occasionale o saltuario (giornalieri), per compiti specifici limitati nel tempo (stagionali), per supplenze, nonche' quello che risulti incaricato con contratto di opera ai sensi degli articoli 2222 e 2229 del codice civile. L'importo di tale fondo non potra', nel suo complesso, superare la spesa sostenuta nell'anno 1979, per analoghi tipi di prestazioni, incrementato del 14 per cento.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1980, non più in vigore dal 1 marzo 1980 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Norme per l'attivita' gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980 |
| Estremi | Decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 662 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1979 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-l-attivita-gestionale-e-finanziaria-degli-enti-locali-per-l-1979/art-25/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it